

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 23 novembre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31,50	
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	180	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1568.

Assunzione a carico dello Stato del pagamento della differenza tra il prezzo provvisorio e quello definitivo fissato per i cereali, di produzione 1940, soggetti all'ammasso Pag. 4446

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1569.

Erogazione delle spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addetti. Pag. 4446

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1570.

Varianti al R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, relativo al funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Pag. 4446

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1571.

Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine. Pag. 4447

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1572.

Determinazione del contributo dello Stato per il rimboscimento dei terreni vincolati e per la ricostituzione dei boschi deteriorati sottoposti a vincolo nella provincia di Chieti. Pag. 4448

REGIO DECRETO 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1573.

Costituzione di un Consorzio di rimboscimento fra lo Stato e la provincia di Brindisi Pag. 4448

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1574.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Barga Pag. 4448

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1575.

Autorizzazione al preside del Regio liceo-ginnasio di Brindisi ad accettare una donazione per l'istituzione di quattro premi di studio Pag. 4449

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1576.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico agrario di Alba ad acquistare alcuni immobili Pag. 4449

REGIO DECRETO 9 agosto 1940-XVIII.

Determinazione del contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quello degli agenti interpreti Pag. 4449

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 8 novembre 1940-XIX.

Estensione ai territori francesi occupati dalle Forze armate italiane delle norme vigenti nel Regno relative alle assicurazioni obbligatorie ed alla corresponsione degli assegni familiari. Pag. 4449

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima italiana Giunti per Tubazioni, con sede a Milano, e nomina del sindacatore Pag. 4449

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.

Calendario delle Borse valori per l'anno 1941 Pag. 4450

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.

Nomina del sig. Levi Tullio di Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma Pag. 4450

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.

Nomina del sig. Rossi Massimiliano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma Pag. 4450

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.

Nomina del sig. Giostra Costantino fu Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma Pag. 4450

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1940-XIX.

Nomina del sig. Di Negro Matteo fu Goffredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova. Pag. 4450

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle corporazioni:** Determinazione delle quote di integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici. Pag. 4451
- Ministero delle finanze:** Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4451
- Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. Pag. 4451
- Ministero dell'interno:** Cambiamento di cognome . . . Pag. 4451
- Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica della Bassa Parmense. Pag. 4451

CONCORSI

- Ministero delle finanze:** Graduatoria del concorso a 24 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette Pag. 4451
- Regia prefettura di Vicenza:** Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta Pag. 4452

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1568.

Assunzione a carico dello Stato del pagamento della differenza tra il prezzo provvisorio e quello definitivo fissato per i cereali di produzione 1940, soggetti all'ammasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È assunto a carico del bilancio dello Stato, per i cereali di produzione 1940 conferiti o da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, nel periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, stabilito dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, l'onere delle quote di lire 20 al quintale per il grano tenero e duro, lire 22 per il grano-turco, lire 30 per il risone e lire 15 per l'avena sui prezzi pagati dalle gestioni ammasso.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma potranno, ai fini della presente legge, essere effettuate anticipazioni di fondi alle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1569.

Erogazione delle spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sugli stanziamenti iscritti, con decreti del Ministro per le finanze, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, modificato dall'art. 2 della legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 651, per far fronte alle spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addetti, potranno essere erogate per lo stesso titolo nell'esercizio successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1570.

Varianti al R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, relativo al funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 18 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è aggiunto il comma seguente:

« Sui fondi delle gestioni potranno tuttavia gravare spese di viaggio, diarie ed altre competenze relative, per i sopralluoghi da eseguire nell'interesse delle iniziative e delle altre attività di cui al precedente art. 17. Il limite massimo per tali spese sarà stabilito, di volta in volta, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nel decreto di approvazione; di cui al secondo comma del precedente articolo 17; ma non potrà comunque superare, in relazione all'importo di cia-

scun contributo, il rapporto percentuale complessivo che sarà stabilito, per tutti i contributi del genere, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1571.

Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) è autorizzato, fino alla data che sarà stabilita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il Comitato stesso, a concedere alle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, con le norme che saranno stabilite dagli organi centrali amministrativi e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sovvenzioni cambiarie garantite da costituzione in pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato.

I pagherò cambiarie rappresentanti le sovvenzioni predette, da emettersi secondo le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, conterranno un riferimento anche alla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti del 1° comma dell'articolo precedente, le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, la annualità, i contributi e crediti verso Amministrazioni dello Stato, dovranno avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data delle operazioni, e saranno computati con uno scarto sul loro valore attuale da determinarsi dagli organi centrali amministrativi del Consorzio predetto e da approvarsi dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 3.

Alle operazioni contemplate dall'art. 1 della presente legge sarà applicato un tasso in ragione d'anno pari al saggio ufficiale di sconto, oltre la provvigione prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924-III, n. 2103.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 227, circa il limite del risconto che l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere al Consorzio. Detto limite è fissato dal Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 5.

L'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) è autorizzato, fino alla data che sarà fissata con i modi di cui al primo comma dell'art. 1, a concedere alle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, finanziamenti garantiti da costituzione su pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi, e crediti verso Amministrazioni dello Stato, con le norme e condizioni, ivi compresa la misura del tasso e dello scarto sul valore attuale dei cespiti dati in garanzia, che saranno stabilite dagli organi deliberativi dell'I.M.I. e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 6.

Fermo per l'Istituto Mobiliare Italiano il trattamento fiscale stabilito dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, sono soggetti alla tassa fissa di registro di L. 20 gli atti e contratti per mezzo dei quali le aziende di credito cedono in garanzia, a' sensi della presente legge, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, le annualità e i contributi statali e crediti verso Amministrazioni dello Stato, di cui si siano rese o si renderanno cessionarie. La stessa tassa fissa di registro è dovuta per le relative liberazioni di vincolo.

Per le girate in garanzia di delegazioni sulle sovraimposte comunali e provinciali effettuate in ordine alle operazioni previste dalla presente legge non è dovuta altra tassa di bollo.

Art. 7.

Le agevolazioni fiscali stabilite nell'articolo precedente si applicano anche alle cessioni di annualità e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato e relative liberazioni di vincolo, nonchè alle girate di delegazioni sulle sovraimposte comunali e provinciali che siano effettuate da Casse di risparmio ordinarie a favore dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia di sovvenzioni cambiarie.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, ove occorra, speciali convenzioni con la Banca d'Italia e con gli altri due Enti finanziatori predetti.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque siano incompatibili con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1572.

Determinazione del contributo dello Stato per il rimboscimento dei terreni vincolati e per la ricostituzione dei boschi deteriorati sottoposti a vincolo nella provincia di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 22 agosto 1920, n. 1278, relativo ai lavori di rimboscimento nella provincia di Chieti, col quale il concorso dello Stato per l'esecuzione di tali lavori fu elevato a L. 10.000 (diecimila) annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1920-21, corrispondente al concorso stabilito della provincia di Chieti;

Vista la deliberazione n. 19 in data 26 settembre 1939 dell'Amministrazione provinciale di Chieti, approvata con decreto interministeriale in data 26 giugno 1940, n. 15200/24/11, con la quale viene aumentato fino a L. 20.000 (ventimila) annue il contributo della provincia di Chieti a decorrere dall'esercizio 1940-41;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato determinato col Nostro decreto 22 agosto 1920, n. 1278, in L. 10.000 (diecimila) annue, è elevato sino alla somma di L. 20.000 (ventimila) annue, onde provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboscimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella provincia di Chieti.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante contributo annuo di L. 20.000 (ventimila) a decorrere dall'esercizio 1940-41 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il cap. 46 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e le foreste per l'esercizio finanziario in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa di L. 20.000 (ventimila) annue resta a carico della provincia di Chieti, giusta l'anzidetta deliberazione n. 19 del 26 settembre 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1573.

Costituzione di un Consorzio di rimboscimento fra lo Stato e la provincia di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Vista la deliberazione in data 14 febbraio 1940, n. 103, dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, approvata con decreto del Ministero dell'interno in data 3 luglio 1940, n. 15200/18/13/6539, con la quale si delibera la costituzione di un Consorzio provinciale rimboscimenti per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio 1940-41 con un contributo annuo di L. 10.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito fra lo Stato e la provincia di Brindisi, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio 1940-41 e sino a tutto l'esercizio 1949-50, un Consorzio allo scopo di provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboscimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 10.000 (diecimila) a decorrere dall'esercizio 1940-41 e sino a tutto l'esercizio 1949-50, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 46 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e le foreste per l'esercizio finanziario in corso e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri, mentre l'altra metà della spesa di L. 10.000 (diecimila) annue resta a carico della provincia di Brindisi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1574.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Barga.

N. 1574. R. decreto 2 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Barga viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1575.

Autorizzazione al preside del Regio liceo-ginnasio di Brindisi ad accettare una donazione per l'istituzione di quattro premi di studio.

N. 1575. R. decreto 2 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo-ginnasio di Brindisi è autorizzato ad accettare la donazione del sig. Antonio Fusco di L. 50.000 in cartelle di rendita 5 %, per la costituzione di quattro premi di studio presso la Cassa scolastica dell'Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1576.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico agrario di Alba ad acquistare alcuni immobili.

N. 1576. R. decreto 30 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico agrario di Alba viene autorizzato ad acquistare alcuni immobili adiacenti al fabbricato scolastico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 9 agosto 1940-XVIII.

Determinazione del contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quello degli agenti interpreti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 400 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto del 3 marzo 1934, n. 383;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'anno 1940, il contributo del Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale, nonchè per quello degli agenti di P. S. interpreti di lingue estere istituito con Nostro decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887;

Udito il Governatore di Roma;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo dovuto per l'anno 1940 dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quello degli agenti interpreti è stabilito nella somma di lire diciotto milioni e seicentoduemila.

Dato a San Rossore, addì 9 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1940-XVIII
Registro n. 13 Interno, foglio n. 297. — PARDO

(4441)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 8 novembre 1940-XIX.

Estensione ai territori francesi occupati dalle Forze armate italiane delle norme vigenti nel Regno relative alle assicurazioni obbligatorie ed alla corresponsione degli assegni familiari.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 55 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Ordina:

Art. 1.

Sono estese ai territori francesi occupati dalle Forze armate italiane le norme vigenti nel Regno sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sulla assicurazione e l'assistenza malattie e sulla corresponsione degli assegni familiari.

Gli Istituti competenti sono autorizzati ad estendere la loro attività ai territori predetti.

Art. 2.

Con provvedimenti successivi saranno emanate le norme anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione del presente Bando.

Art. 3.

Il presente Bando entra in vigore dopo cinque giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 8 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4451)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima italiana Giunti per Tubazioni, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima italiana Giunti per Tubazioni si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima italiana Giunti per Tubazioni, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Arnaldo Sertolli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4409)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.**Calendario delle Borse valori per l'anno 1941.****IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925-III, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1941 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione di errori, alla presentazione dei titoli ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

23, 24, 25, 27, 29, 30 e 31 gennaio,
 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 28 febbraio,
 22, 24, 25, 26, 28, 29 e 31 marzo,
 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 aprile,
 24, 26, 27, 28, 30, 31 maggio e 2 giugno,
 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30 giugno,
 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31 luglio,
 21, 22, 25, 26, 28, 29 agosto e 1° settembre,
 18, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 settembre,
 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31 ottobre,
 22, 24, 25, 26, 28, 29 novembre e 1° dicembre,
 19, 20, 22, 23, 29, 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato dalla seconda quindicina di giugno, dei mesi di luglio, agosto e settembre e della prima quindicina di ottobre; il 1° e 6 gennaio; il 19 marzo; il 12, 14 e 21 aprile; il 9 e 22 maggio; il 12 e 24 giugno; il 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 agosto; il 19 settembre; il 28 ottobre; il 1°, 3, 4 e 11 novembre; l'8, il 25, 26 e 27 dicembre.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.**Nomina del sig. Levi Tullio di Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.****IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Vista la domanda con la quale il sig. Romolo Palcani fu Policeto, agente di cambio presso la Borsa di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Tullio Levi di Alberto;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tullio Levi è nominato rappresentante del sig. Romolo Palcani, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.**Nomina del sig. Rossi Massimiliano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.****IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Verdesi, agente di cambio presso la Borsa di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Rossi Massimiliano fu Francesco;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Massimiliano Rossi fu Francesco è nominato rappresentante del sig. Francesco Verdesi fu Alfonso, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4403)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.**Nomina del sig. Giostra Costantino fu Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.****IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Vista la domanda con la quale il sig. Lamberto Anastagi fu Teofilo, agente di cambio presso la Borsa di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Costantino Giostra fu Luigi;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Costantino Giostra è nominato rappresentante del sig. Lamberto Anastagi, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4404)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.**Nomina del sig. Di Negro Matteo fu Goffredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.****IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Vista la domanda con la quale il sig. Dellepiane Matteo fu Angelo, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Di Negro Matteo fu Goffredo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Di Negro Matteo è nominato rappresentante del sig. Dellepiane Matteo, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 18 novembre 1940-XIX

(4443)

Il Ministro: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELLE CORPORAZIONI****Determinazione delle quote di integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici**

Con decreto in data 31 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1940, il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote di integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, e successive modificazioni, ai venditori di prodotti serici delle campagne 1938 e 1939, per le vendite effettuate nel mese di aprile 1940.

(4460)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1940-XIX - N. 237

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Florino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,80
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—
Rendita 3,50 % (1906)	—	75,45
Id. 3,50 % (1902)	—	73,975
Id. 3,00 % Lordo	—	52,25
Id. 5 % (1935)	—	94,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	—	74,025
Id. Id. 5 % (1936)	—	95,925
Obbligazioni Venezia 3,50 %	—	94,60
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	—	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	—	95,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	—	95,40
Id. Id. 5 % - Id. 1944	—	98,875
Id. Id. 5 % - Id. 1949	—	100 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Concessione di exequatur**

In data 6 novembre 1940-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Gerardo Gonzalez de Quintana, console della Repubblica dell'Uruguay a Napoli.

(4419)

MINISTERO DELL'INTERNO**Cambiamento di cognome**

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18317 del 3 agosto 1940-XVIII il sig. Uzielli Carlo di Paolo e di De Mari Maria nato a Firenze il 18 settembre 1902 residente a Genova è autorizzato a sostituire il proprio cognome « Uzielli » con quello « De Mari » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Trigona Maria di Vincenzo ed ai figli Paolo, Vincenzo e Benedetto di Carlo e di Trigona Maria, nati i primi due a Firenze, rispettivamente il 22 settembre 1926 e il 12 novembre 1927 e Benedetto a Genova il 7 gennaio 1934.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4446)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica della Bassa Parmense**

Con R. decreto 8 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre corrente, al registro 19, foglio 393, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica della Bassa Parmense.

(4428)

CONCORSI**MINISTERO DELLE FINANZE**

Graduatoria del concorso a 24 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, col quale venne indetto un concorso per esami a 24 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 11 novembre 1939-XVIII;

Visti gli atti della predetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per esami a 24 posti di ufficiale aggiunto di dogana in prova nel ruolo

di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Fagiolino Arduino	8,250	7,630	15,880
2	Sembiante Luigi, avv., coniug.	8,500	7,375	15,875
3	Raimondi Marino	8,500	7,050	15,550
4	Galasso Armando, ex combatt.	8 —	7,510	15,510
5	Rota Antonio	7,125	8,375	15,500
6	Gargaruti Renato, avventizio .	7,875	7,550	15,425
7	Rebesco Mario	7 —	8,375	15,375
8	Amato Corrado	8 —	7,200	15,200
9	Costanza Carmine	7,500	7,685	15,185
10	Governa Silvio	7,500	7,655	15,155
11	Rossut Carlo	8 —	7,150	15,150
12	Ventura Vito	7,500	7,630	15,130
13	Licenziato Gennaro	8 —	7,125	15,125
14	Crescente Eugenio	7,725	7,375	15,100
15	Cervini Armando	8 —	7,050	15,050
16	Tirante Ernesto	7,250	7,750	15 —
17	Giacchini Gioacchino, ex combattente	8 —	6,920	14,920
18	Galli Armando	7,250	7,655	14,905
19	Mainardi Mario, avventizio, coniugato	8,500	6,400	14,900
20	Migazzi Edmondo Bruno	8,250	6,550	14,800
21	Lo Presti-Costantino Antonino	8,750	6 —	14,750
22	Amabile Amedeo	7 —	7,705	14,705
23	Renzulli Adolfo	7,500	7,200	14,700
24	D'Apuzzo Giuseppe, coniugato .	7 —	7,600	14,600
25	Costa Gustavo, ex combattente	7,500	7,050	14,550
26	d'Ambrosio Luigi	8,500	6 —	14,500
27	Giardina Salvatore	8 —	6,495	14,495
28	Berardinelli Aldo	7,750	6,630	14,380
29	Formosa Alberto, avventizio .	7 —	7,375	14,375
30	Venturi Lamberto	7,500	6,850	14,350
31	Severini Aldo	7,250	7,050	14,300
32	Leone Mario	7,750	6,500	14,250
33	Bove Mario	7,500	6,700	14,200
34	Di Leo Francesco	7,650	6,500	14,150
35	Riccucci Ferdinando, antemarcia, coniugato	8,125	6 —	14,125
36	Monti Vittorio	7,750	6,370	14,120
37	Del Colle Pietro	7,250	6,850	14,100
38	Agnello Martino	7,750	6,300	14,050
39	Nitto Luciano	7,750	6,250	14 —
40	Marceca Antonio	7,500	6,375	13,875
41	Pavone Giuseppe	7 —	6,850	13,850
42	Panichi Giuseppe	7 —	6,770	13,770
43	Romei Carlo	7,250	6,515	13,765
44	Tacconelli Silvestro	7,750	6,010	13,760
45	Orsini Antonio	7,500	6,250	13,750
46	Capaccioli Osvaldo	7,625	6 —	13,625
47	Corbo Michele, ex combattente	7 —	6,550	13,550
48	Dominici Giuseppe, coniugato .	7,500	6 —	13,500
49	Fiumanò Silvestro	7,250	6,050	13,300
50	Paoletti Pietro	7,250	6 —	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

- | | |
|---|--|
| 1. Fagiolino Arduino | 15. Cervini Armando |
| 2. Sembiante Luigi, avventizio, coniugato | 16. Tirante Ernesto |
| 3. Raimondi Marino | 17. Giacchini Gioacchino, ex combattente |
| 4. Galasso Armando, ex combattente | 18. Mainardi Mario, avventizio, coniugato |
| 5. Rota Antonio | 19. D'Apuzzo Giuseppe, coniugato |
| 6. Gargaruti Renato, avventizio | 20. Costa Gustavo, ex combattente |
| 7. Rebesco Mario | 21. Formosa Alberto, avventizio |
| 8. Amato Corrado | 22. Riccucci Ferdinando, antemarcia, coniugato |
| 9. Costanza Carmine | 23. Corbo Michele, ex combattente |
| 10. Governa Silvio | 24. Dominici Giuseppe, coniugato |
| 11. Rossut Carlo | |
| 12. Ventura Vito | |
| 13. Licenziato Gennaro | |
| 14. Crescente Eugenio | |

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Galli Armando | 14. Monti Vittorio |
| 2. Migazzi Edmondo Bruno | 15. Del Colle Pietro |
| 3. Lo Presti-Costantino Antonino | 16. Agnello Martino |
| 4. Amabile Amedeo | 17. Nitto Luciano |
| 5. Renzulli Adolfo | 18. Marceca Antonio |
| 6. d'Ambrosio Luigi | 19. Pavone Giuseppe |
| 7. Giardina Salvatore | 20. Panichi Giuseppe |
| 8. Berardinelli Aldo | 21. Romei Carlo |
| 9. Venturi Lamberto | 22. Tacconelli Silvestro |
| 10. Severini Aldo | 23. Orsini Antonio |
| 11. Leone Mario | 24. Capaccioli Osvaldo |
| 12. Bove Mario | 25. Fiumanò Silvestro |
| 13. Di Leo Francesco | 26. Paoletti Pietro |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4448).

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il precedente decreto n. 6007 in data 30 luglio 1940-XVIII, col quale l'ostetrica Stella Maria Maddalena fu dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico Stoccareddo-Sasso vacante al 30 novembre 1938;

Visto che l'interessata ha dichiarato di rinunciare al posto; Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice; Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

La signora Menegon Emma di Romano è dichiarata vincitrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico Stoccareddo-Sasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei comuni di Asiago e Gallio.

Vicenza, addì 11 novembre 1940-XIX

Il Prefetto.

(4433)